

COMUNE DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI, SPORT E QUARTIERI - SETTORE GARE E APPALTI - U.O. GARE OPERE PUBBLICHE

DISCIPLINARE DI GARA

(con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO - DA CONCLUDERSI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE D’ARTE STRADALI, QUALI CAVALCAVIA, PONTI, TOMBINAMENTI E OPERE D’ARTE MINORI, FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI BOLOGNA

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI:

Con determinazione dirigenziale P.G. n. 108928/2026 del 17/02/2026 in esecuzione della determina a contrarre P.G. 74793/2026 del 03/02/2026, del Dipartimento Lavori pubblici, Verde e Mobilità – Settore Strade e Cura della Città - questa Amministrazione, Comune di Bologna, ha indetto la procedura aperta avente ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro della durata di 4 (quattro) anni con un solo operatore economico, per l’affidamento, mediante successivi contratti applicativi, dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d’arte stradali quali: cavalcavia, ponti, tombinamenti e opere d’arte minori, facenti parte del patrimonio stradale del Comune di Bologna”;

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sater accessibile all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi in conformità all’art. 1 dell’allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 decorrenti dalla pubblicazione del bando.

CIG: BA731871B6

Luogo di esecuzione dei lavori: Bologna

Atto di Approvazione del progetto di Accordo quadro posto a base di gara: P.G. n. 74793/2026 del 03/02/2026;

Suddivisione in lotti: NO (come specificato nella citata determina a contrarre il progetto di cui trattasi non è suddivisibile in lotti, ex art. 58 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto l’impostazione con un unico lotto permette di ottenere economie di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni uguali ed assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l’appalto e di garantire la

razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del contratto).

Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 23/03/2026;

Inizio operazioni di gara/seduta pubblica: ore 12:30 del giorno 23/03/2026;

Responsabile Unico del Progetto: ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Benedetta Corsano Annibaldi, Dirigente del Settore Gestione Strade e Cura della Città del Comune di Bologna.

Il Responsabile per la fase di affidamento: ai sensi dell'art. 15 co. 4 D.Lgs. 36/2023, è l'Avv. Maria Pia Trevisani - Direttrice del Settore Gare e Appalti - Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti, Sport e Quartieri del Comune di Bologna - mariapia.trevisani@comune.bologna.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è interamente disciplinato dal **D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", e ss.mm.ii.** (nel prosieguo anche Codice).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo di SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente lettera di invito e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del proprio sito istituzionale <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente invito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su Sater.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

SATER è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE – REGISTRAZIONI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER devono essere effettuate tramite **Call Center, che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18**, ovvero mediante gli altri strumenti di supporto previsti, secondo modalità indicate al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
- c) Modelli di dichiarazione:
 - c1) Domanda di partecipazione;
 - c2) Dichiarazioni integrative al DGUE;
 - c3) Dichiarazione modalità attuativa clausole sociali;
- d) Elaborati del progetto di Accordo Quadro approvati con determinazione dirigenziale **P.G. n. 74793/2026 del 03/02/2026;**
- e) Patto di integrità del Comune di Bologna, approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale P.G. n. 384486 del 17/11/2016;
- f) Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n. 327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014 e aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale PG. n. 742341/2025 del 14 ottobre 2025.
- g) Informativa privacy per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- h) Check list verifica equivalenza tutele Ccnl.

La suddetta documentazione di gara è accessibile, utilizzando le proprie credenziali, gratuitamente sulla Piattaforma SATER nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercent.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92 co. 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/, accessibile dall'operatore economico utilizzando le proprie credenziali.

Si invitano gli operatori economici invitati a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Si precisa che, per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma SATER e le problematiche tecniche ad essa relative, occorrerà rivolgersi all'apposito servizio di call center di cui al punto 1.3.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO

3.1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Descrizione lavori	CPV	Importo
Accordo Quadro di durata quadriennale per l'affidamento - mediante successivi contratti applicativi – dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte stradali quali cavalcavia, ponti, tombinamenti e opere d'arte minori, facenti parte del patrimonio stradale del Comune di Bologna	45233141-9	€ € 4.600.000,00
A) Importo soggetto a ribasso		€ 4.400.000,00
B) Stima oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 200.000,00

Come meglio dettagliato all'art. 8 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - parte generale* - costituisce oggetto del presente appalto, la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, della durata di 4 (quattro) anni, con un solo operatore economico, per l'affidamento, mediante successivi contratti applicativi, dei *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere d'arte stradali quali cavalcavia, ponti, tombinamenti e opere d'arte minori, facenti parte del patrimonio stradale del Comune di Bologna"*, nel rispetto della legislazione vigente e della cornice normativa dell'Accordo quadro medesimo. L'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro è al netto di Iva.

Si precisa che la stipula dell'Accordo Quadro non costituisce in capo alla Stazione Appaltante alcun vincolo e/o obbligo di stipulare i Contratti Applicativi e, pertanto, la mancata stipulazione di tali Contratti non darà diritto all'appaltatore dell'Accordo Quadro di pretendere nulla dalla Stazione Appaltante, neppure a titolo di indennizzo. Di contro, l'aggiudicatario, con la stipula dell'Accordo Quadro, resterà obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, su richiesta dell'amministrazione

I lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati a base di gara.

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter del Codice, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Viene conseguentemente richiesta ai concorrenti una espressa accettazione della suddetta condizione.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Come meglio specificato nell'art. 9 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale parte generale d'Appalto, l'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della sicurezza ed i costi della manodopera ammonta ad € 4.600.000,00 di cui:

- Euro 4.400.000,00 per lavori a misura, di cui Euro 1.200.000,00 per costi stimati della manodopera,
- Euro 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, pari ad € 4.400.000,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara (pari ad Euro 4.400.000,00 comprensivo dei costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528/2023).

3.3. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI: SI RINVIA ALLA NORMATIVA VIGENTE E A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 29 DEL CSA.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, la clausola di revisione prezzi è prevista e dettagliata all'art. 29 del *Capitolato descrittivo e prestazionale dei lavori - parte generale*, cui si rinvia.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Come dettagliato art. 41 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dei lavori-parte generale*, il contratto di Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di uno dei casi di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

3.5 CCNL APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - **Codice alfanumerico F012.**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente invito, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 D.Lgs. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68 co. 19 D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), e mediante ogni altra forma necessaria ad integrare il FVOE.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, co. 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- 1) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- 2) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis D.Lgs. 159/2011.
- 3) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che ogni soggetto componente il raggruppamento, le imprese consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti, nonché le imprese ausiliarie, debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo agli stessi.

4) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi dell'Unione Europea o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in L. 108/2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO E RELATIVI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della qualificazione ex art. 100, comma 4, del Codice, si riportano di seguito le categorie di opere generali e/o specializzate di cui si compone l'appalto:

Categoria (prevalente/scorporabile)	Descrizione della lavorazione	Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza
OG3 (prevalente)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste	Euro 2.820.000

	aeroportuali, e relative opere complementari	
OS11 (scorporabile)	Opere di fondazione speciali, ancoraggi e opere di consolidamento statico particolari.	Euro 560.000,00
OS21 (scorporabile)	Apparecchi di appoggio e giunti speciali	Euro 560.000,00
OG13 (scorporabile)	Opere di ingegneria naturalistica	Euro 660.000,00
TOTALE		Euro 4.600.000,00

Stante la natura bifasica dell'Accordo Quadro, al fine di garantire da un lato la corretta qualificazione dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario e dall'altro la massima concorrenza e apertura al mercato, i requisiti di qualificazione vengono definiti con riferimento alla stima del valore massimo annuale dei contratti applicativi (Euro 1.150.000,00), nonché alla incidenza percentuale - sul predetto valore annuale - di ciascuna delle categorie di lavori di cui si compone l'appalto; pertanto, per la partecipazione alla gara, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) attestazione S.O.A. nella categoria OG3 per classifica 3°** e pertanto per classifica che consenta la realizzazione dell'importo stimato per ciascuna annualità;
- 2) attestazione SOA per Categoria OS11 classifica 1°** oppure possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b), c), All. II.12, del D.Lgs. 36/2023;
- 3) attestazione SOA per Categoria OS21 classifica 1°** oppure possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b), c), All. II.12, del D.Lgs. 36/2023;
- 4) attestazione SOA per Categoria OG13 classifica 1°** e pertanto per classifica che consenta la realizzazione dell'importo stimato per ciascuna annualità;

oppure

- 1) attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OG3 per classifica III** e pertanto per classifica che consenta la realizzazione dell'importo stimato per ciascuna annualità;
- 2) dichiarazione di subappalto necessario/qualificante** (v. successivo paragrafo 11), per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS11, OS21 e OG13.

È altresì necessario il possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale attestato dalla SOA, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguono lavori di importo pari o superiore alla classifica III.

Si precisa quanto segue:

- ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art. 2 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 *"La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"*.

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, co. 5 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) D.Lgs. 36/2023, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Qualificazione di imprese stabilite in stati diversi dall'Italia

Le imprese stabilite negli altri Stati si qualificano ai sensi dell'art. 3 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, ovvero producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 7, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI (art. 65, co. 2, lett. b), c), d)

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto e nel caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo al possesso delle attestazioni SOA di cui al paragrafo 7 deve essere soddisfatto dai consorzi stabili conformemente a quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b) e c):

lett. b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

lett. c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. In caso contrario si chiede di allegare la richiesta di adeguamento della propria certificazione inviata nei termini alla società di attestazione

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

L'avvalimento premiale è consentito per criteri riguardanti l'organizzazione e i processi aziendali, riconosciuti all'operatore per il possesso di certificazioni e attestazioni (a titolo esemplificativo, certificazione di qualità), a condizione che nel relativo contratto di avvalimento siano dettagliatamente indicate le risorse - tra quelle valse all'ottenimento della certificazione - da mettere a disposizione dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'esecuzione

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e 6.1 e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria, in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia all'art. 104 D.Lgs. 36/2023.

11. SUBAPPALTO

Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia a quanto disposto all'art. 119 D.Lgs. 36/2023, nonché dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'impresa aggiudicataria potrà avvalersi del subappalto purché, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori/prestazioni che si intendono subappaltare nell'ambito delle categorie elencate dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

In caso di c.d. subappalto non necessario, la mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

In caso di c.d. subappalto necessario/qualificante con riferimento alle categorie scorparabili non possedute (**OS11 – OS21 - OG13**) - applicabile agli operatori economici comunque in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti la Categoria Prevalente per classifica adeguata all'intero importo dell'appalto - **la mancata indicazione, all'atto dell'offerta, delle categorie per le quali è necessario ricorrere al subappalto, costituisce motivo di esclusione, in quanto non sanabile con il soccorso istruttorio.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue:

- la relativa istanza dovrà essere inoltrata tramite il format on line accessibile al seguente link:

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/autorizzazione-subappalto>

- la tempistica -salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento- sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 119, co. 16 D.Lgs. 36/2023.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 119 co. 2 i contratti di subappalto devono essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare dettagliatamente nell'ambito delle dichiarazioni integrative.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei seguenti contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore): contratto Settore EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO, codice CNEL F012.

In alternativa, potrà essere indicato in sede di offerta diverso contratto che garantisca equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (per quanto riguarda le modalità di verifica dell'equivalenza ex art. 11, co. 4 del D. lgs. 36/2023, si rinvia al paragrafo 28).

- RELAZIONE DI GENERE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- RELAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI L. 68/99

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che l'eventuale documentazione, di cui all'All. II.3 al Codice, sarà pubblicata/comunicata in conformità a quanto disposto dall'allegato medesimo.

13. CLAUSOLA DI PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE

Si prevede, da parte dell'Operatore Economico, quale requisito necessario dell'offerta, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1, del Codice.

14. GARANZIA PROVVISORIA

In ragione della natura dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria in misura ridotta pari al 1% del valore complessivo dell'Accordo Quadro a base di gara e, precisamente, di importo pari ad € 46.000,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.A., 40121 Bologna (BO), Via Rizzoli, n. 1 (Cod. IBAN: IT 73 X 02008 02435 000010693390) indicando nella causale l'oggetto dell'appalto e il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. In alternativa, come previsto dalla Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023: "nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano. L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte." La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

A. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

B. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

C. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'Allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta si precisa che, in considerazione della natura c.d. bifasica dell'Accordo Quadro e in relazione alla tipologia degli interventi in esso ricompresi, per partecipare alla gara **NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.**

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE o mediante allegazione della ricevuta all'interno della busta documentazione amministrativa. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, in conformità alla pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 9 giugno 2025 n. 6.

In caso di mancata regolarizzazione del pagamento del contributo entro il termine assegnato l'offerta è dichiarata inammissibile.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER, secondo le modalità specificate dal presente invito. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente –invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento in relazione a eventuali richieste di accesso agli atti - di NON ALLEGARE alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/03/2026, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta Tecnica

C - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le ulteriori dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione nella Piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle relative all'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle inerenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si precisa che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SATER dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il Comune, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

19. - A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione di cui al punto 19.1
2. dichiarazioni integrative DGUE di cui al punto 19.3
3. DGUE di cui al punto 19.2
4. garanzia provvisoria

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità: (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

- 5) eventuale procura di cui al punto 19.1,
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 10,
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 19.6,
- 8) contributo ANAC di cui al punto 16,
- 9) attestazione SOA - di cui al punto 19.4,
- 10) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 198/2006 di cui al punto 15.4 lett b,

11) Modello relativo alle modalità applicative clausole di pari opportunità generazionali e di genere di cui al punto 13);

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>).

La domanda, il DGUE e le dichiarazioni integrative sono presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 let. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo; il DGUE e le dichiarazioni integrative sono presentate anche da ciascuna consorziata esecutrice.

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione", allegata in Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene:

- la forma di partecipazione (singola o associata);
- (in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del codice, nonché Aggregazione di imprese di rete) l'indicazione delle consorziate/retiste che fanno parte del consorzio/Rete e per le quali il consorzio/Rete concorre;

Si precisa che, in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora non venga indicato alcun consorziato esecutore si intende che il Consorzio eseguirà i lavori in proprio.

- (in caso di costituito/constituendo RTI) il tipo di raggruppamento, l'indicazione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo (mandante/mandataria), le percentuali di partecipazione al raggruppamento, le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere; in caso di costituendo RTI di cui all'art. 68, co. 1 D.Lgs. 36/2023, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.Lgs. 36/2023;
- (in caso di avvalimento) il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Il predetto allegato è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Si precisa, inoltre, che:

per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Imposta di bollo: La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

Le Dichiarazioni integrative al DGUE da rendere per la partecipazione alla gara sono indicate nel modello "Dichiarazioni integrative DGUE", cui si fa rinvio in quanto parte integrante della presente lettera di invito.

Si invita pertanto ad utilizzare il suddetto modello disponibile in piattaforma.

19.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve allegare:

a) Attestazione SOA

si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonchè, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa (vedi paragrafo 6.2).

b) Rapporto sulla situazione del personale – (solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)

Si chiede di allegare su SATER, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detto rapporto, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

c) Modello relativo alle modalità applicative clausole di pari opportunità generazionali e di genere

Ai fini del rispetto della **clausola sociale di pari opportunità generazionali e di genere** di cui al paragrafo 13), il concorrente allega altresì un documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della suddetta clausola, utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante ("modello modalità applicative clausole").

Si precisa che il suddetto documento dovrà essere allegato anche nel caso in cui l'operatore economico ritenga di non dovere ricorrere ad ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto, specificando la suddetta ipotesi.

19.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

20. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

20.1 - B - BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere la documentazione dettagliata, per ogni criterio di valutazione, nella tabella di cui al successivo paragrafo 21.1. L'operatore economico inserisce su Sater le relazioni tecniche e le certificazioni richieste, secondo le modalità di funzionamento della piattaforma SATER, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 19.1 e.

L'offerta tecnica deve altresì comprendere:

- *(solo in caso di avvalimento premiale)* contratto di avvalimento premiale;
- *(in caso di segreti tecnici e commerciali)* l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della documentazione presente nella busta offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

A PENA DI ESCLUSIONE, tutta la documentazione allegata all'interno della busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.

20.2 - C - BUSTA ECONOMICA

La busta virtuale relativa all'offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito indicata:

- a) l'indicazione del **ribasso unico percentuale offerto**: verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la dichiarazione dell'**importo dei propri costi della manodopera** di cui all'art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023.
- c) la dichiarazione dell'**importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023.

Relativamente ai costi della manodopera, qualora necessario, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5, lett. d) D.Lgs. 36/2023 e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) D.Lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Si precisa che il ribasso offerto in gara sarà applicato a ciascun successivo contratto applicativo. Rimarrà invece invariato il valore complessivo stimato dell'accordo quadro.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 1, D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

N	Criterio	Punteggio Max
A.1(T)	Possesso di certificazione UNI ISO 37001 (Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione) in corso di validità. <u>In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è sufficiente che la certificazione sia posseduta da uno dei componenti del raggruppamento.</u> DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO. Copia conforme della certificazione posseduta	1
A.2(T)	Possesso di certificazione UNI ISO 45001 (Sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso) in corso di validità. <u>In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è sufficiente che la certificazione sia posseduta da uno dei componenti del raggruppamento.</u> DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO. Copia conforme della certificazione posseduta	1
A.3(T)	Possesso di certificazione UNI/PdR 125:2022 (parità di genere) rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 <u>In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è sufficiente che la certificazione sia posseduta da uno dei componenti del raggruppamento.</u> DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO. Copia conforme della certificazione posseduta	1
A.4 (D)	ORGANIZZAZIONE GENERALE DI COMMESSA. L'operatore economico dovrà descrivere il modello organizzativo che intende adottare per la realizzazione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro <u>anche in relazione all'eventuale contemporanea attivazione di più contratti applicativi sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara.</u> CRITERI MOTIVAZIONALI Verrà valutata positivamente/migliore quella soluzione che presenta: - chiarezza, semplicità e completezza espositiva - dimensionamento e funzionalità della struttura organizzativa compreso attrezzature e mezzi dedicati alla commessa ed il personale appositamente dedicato al controllo della sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere - capacità di gestione di più commesse in contemporanea su vari punti della città. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO. Relazione tecnica descrittiva che dovrà essere costituita da un massimo di 5 pagine (dal conteggio sono esclusi: intestazioni,	20

	indici, ...) in formato A4, carattere minimo Arial pt. 11 ed interlinea singola. I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno. Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante. Nota bene: tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.	
A.5(D)	ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA. L'operatore economico dovrà formulare proposte, rispetto all'esecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro, in relazione al dettaglio delle fasi di accantieramento, alla mitigazione delle interferenze e alla conseguente riduzione dei rischi per la sicurezza implementando tecniche e best practices che possano aumentare i livelli di sicurezza in fase di esecuzione degli interventi e ridurre i disagi per l'utenza tutta. Si prendono in considerazione proposte finalizzate: - all'organizzazione dei cantieri; - ai sistemi di comunicazione di modifiche della viabilità all'utenza, che dovranno essere rese note con tempestività e chiarezza; - alle prestazioni ambientali dei cantieri nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in relazione anche alla modalità di gestione dei rifiuti e della qualità dell'aria durante le lavorazioni. Questo elemento di valutazione comporterà l'applicazione di una penale secondo quanto disposto dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto. CRITERI MOTIVAZIONALI. Verrà valutata positivamente/migliore quella soluzione che presenta: - chiarezza, semplicità e completezza espositiva; - modalità di gestione dei cantieri in termini di riduzione delle occupazioni delle aree, della minimizzazione del disagio per l'utenza tutta, dei sistemi di pulizia post intervento, di adeguati sistemi di informazione/comunicazione all'utenza e gestione del traffico; - miglioramenti dei CAM cantieri. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO. Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte che riporti la descrizione puntuale e dettagliata della proposta. Modalità di presentazione. La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 10 pagine (dal conteggio sono esclusi: intestazioni, indici, ...) in formato A4, carattere minimo Arial pt. 11 ed interlinea singola. I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno. Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico	40

	fascicolo. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante. Nota bene: tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico	
A.6 (D)	CAM E QUALITÀ DEI MATERIALI. L'operatore economico dovrà formulare proposte con l'indicazione delle misure tecniche lavorative e dei prodotti in relazione alle prestazioni ambientali, al miglioramento degli indicatori ambientali ed economici del LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita) ecc. Questo elemento di valutazione comporterà l'applicazione di una penale secondo quanto disposto dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto CRITERI MOTIVAZIONALI. Verrà valutata positivamente/migliore quella soluzione che presenta: - chiarezza, semplicità e completezza espositiva; - CAM durabilità dei materiali, minore manutenzione, chiarezza delle certificazioni, standardizzazione dei prodotti, miglioramenti degli indicatori ambientali ed economici. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO. Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte che riporti la descrizione puntuale e dettagliata della proposta. Modalità di presentazione. La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 5 pagine (dal conteggio sono esclusi: intestazioni, indici, ...) in formato A4, carattere minimo Arial pt. 11 ed interlinea singola. I documenti grafici potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno. Tutta la documentazione deve essere raccolta in un unico fascicolo. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante. Nota bene: tutta la documentazione a supporto non deve contenere alcun elemento economico.	7

22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo verrà attribuito con il metodo aggregativo compensatore, sulla base della formula di seguito indicata:

$$P = P_{td} + P_e$$

Dove

P= punteggio complessivo

P_{td}= punteggio tecnico definitivo

P_e= punteggio economico

22.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi avverrà come segue:

Punteggio tecnico definitivo/elementi qualitativi (Ptd):

Si procederà innanzitutto all'attribuzione del "punteggio tecnico" applicando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n [Wi \times V(a)i] + Pct$$

essendo:

Pt (a) Punteggio Tecnico Preliminare

n Numero totale degli elementi qualitativi

Wi Peso o punteggio attribuito all'elemento (i)

V (a)i Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i)

Pct Punteggio ottenuto rispetto agli elementi tabellari (**T**) assegnati in valore assoluto sulla base del possesso o mancato possesso delle certificazioni in corso di validità richieste o delle alternative offerte.

I coefficienti *V (a)i* saranno determinati come segue:

- ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, per ciascun criterio oggetto della valutazione di tipo discrezionale della documentazione presentata, un coefficiente variabile da zero a uno sulla base della seguente scala di valutazione/giudizio:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE CRITERI	NOTE (descrizione della valutazione)
0,1	Gravemente scarso	La proposta si presenta molto carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,2	Molto scarso	La proposta si presenta carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,3	Gravemente insufficiente	La proposta presentata risulta lacunosa e poco attinente a quanto richiesto
0,4	Molto insufficiente	La proposta presentata è lacunosa e in molti punti non presenta quanto richiesto
0,5	Insufficiente	La proposta presentata risponde in maniera non sufficiente al criterio motivazionale in esame
0,6	Sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente, seppure con contenuti minimi, al criterio motivazionale in esame
0,7	Discreto	La proposta risponde in maniera discretamente soddisfacente e abbastanza appropriata al criterio motivazionale in esame

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE CRITERI	NOTE (descrizione della valutazione)
0,8	Molto Buono	La proposta risponde in maniera più che soddisfacente, articolata e appropriata al criterio motivazionale in esame
0,9	Ottimo	La proposta risponde in modo pienamente conforme alle aspettative, risultando molto completa, approfondita ed adeguata al criterio motivazionale in esame
1,0	Eccellente	La proposta risulta altamente esaustiva ed organica e risponde in modo assolutamente conforme e ricco di elementi anche originali al criterio motivazionale in esame

- si procederà poi all'individuazione della media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario secondo il metodo discrezionale sopra descritto.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Per poter essere ammessi alla valutazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno conseguire un punteggio tecnico non inferiore a 42 punti sugli 70 attribuibili.

Il raggiungimento della soglia minima deve verificarsi prima della riparametrazione prevista.

RIPARAMETRAZIONE

Dopo l'applicazione della soglia di sbarramento, al fine di mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità, si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico totale/definitivo al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica.

Pertanto, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, dei "punteggi tecnici preliminari" ottenuti dai concorrenti:

$$Ptd = Pt(a) \frac{i}{Pt(a)max} \times 70$$

essendo:

Ptd Punteggio Tecnico Definitivo

$Pt(a)i$ Punteggio Tecnico "preliminare" ottenuto dal concorrente i esimo

$Pt(a)max$ Punteggio Tecnico "preliminare" massimo ottenuto dai concorrenti

70 punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica.

Si precisa quanto segue:

- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica, non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il "punteggio tecnico preliminare" sarà quindi da intendersi quale "punteggio tecnico definitivo";
- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del ribasso unico percentuale offerto.

L'attribuzione dei punteggi avverrà come segue:

è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "bilineare" come segue:

$V_{(a)i}$ (per $A_i \leq A_{soglia}$) =	$X * (A_i / A_{soglia})$
$V_{(a)i}$ (per $A_i > A_{soglia}$) =	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

essendo

$V_{(a)i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 36/2023, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il Rup, anche in qualità di presidente.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'eventuale ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta virtuale ha luogo nel giorno indicato in Piattaforma.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

SATER garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si evidenzia che le operazioni di gara e i relativi esiti sono registrati dalla piattaforma e visibili, da parte degli operatori economici concorrenti, esclusivamente durante l'attivazione delle sedute virtuali.

In ogni caso, le operazioni e gli esiti saranno riportati in verbali, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Codice, che saranno resi disponibili, attraverso la piattaforma, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, come previsto dall'art. 36 comma 1, del Codice.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale la Stazione Appaltante procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e subito dopo alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SATER ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, all'individuazione dei coefficienti e, tramite la piattaforma, all'assegnazione dei punteggi applicando le

formule indicate nel bando e nel presente disciplinare.

La piattaforma procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 21.1.

Durante apposita seduta virtuale, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 24:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, tramite la piattaforma, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 24 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica tramite la piattaforma il giorno e l'ora del sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

26. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La responsabile della fase di affidamento procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, anche in base ai costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il/la RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il/La RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il/La RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il/La RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della convenienza e congruità e purché legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'operatore economico individuato quale miglior offerente, prima dell'aggiudicazione, qualora abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, dovrà consegnare circostanziata dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11, co. 4 del D. lgs. 36/2023, corredata da relativa eventuale documentazione probatoria, nonché dalla CHECK LIST VERIFICA EQUIVALENZA TUTELE CCNL, messa a disposizione tra la documentazione di gara.

Prima dell'aggiudicazione il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 12.
- L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, che avviene, ai sensi del Codice e della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Al contratto di cui trattasi verranno applicate le norme in materia di anticipazione previste per legge come richiamate dall'art. 25 del CSA.

Si applicano i termini dilatori (*c.d. stand-still*) previsti dall'art. 18 co. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 23 del CSA, cui si fa rinvio.

L'aggiudicatario è tenuto agli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di accordo quadro e i successivi contratti applicativi sono stipulati in forma scritta, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Codice. Sono fatte salve particolari modalità di stipula in relazione alla fonte di finanziamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, esclusa soltanto la tassa di occupazione suolo pubblico che è a carico del Comune.

Relativamente all' I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico ai sensi di legge.

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

L'art. 18 co. 10 D.Lgs. 36/2023, prevede, tra l'altro, che *il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto sia in proporzione al valore dello stesso – vedasi Tabella A Allegato I.4 del Codice*”.

Il pagamento della suddetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto che detta imposta di bollo sia versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Per i codici tributo da utilizzare e le relative istruzioni, nel modello F24 ELIDE, consultare la Risoluzione del 28/6/2023, n. 37/E dell'Agenzia dell'Entrate.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice.

28. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai contratti applicativi si applicano i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 (CAM STRADE), , secondo quanto sarà dettagliato nella relazione generale e nel capitolato speciale di ciascun contratto applicativo.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto e, ove previsto, il subappalto/subaffidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PTPCT del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:50700>

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si rinvia all' *"Informativa privacy per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture"*, allegata alla documentazione di gara.

La Responsabile per la fase di affidamento

Avv. Maria Pia Trevisani

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.